

**STUDIO ASSOCIATO PANNISCO**  
*DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO*

*CONSULENZA DEL LAVORO*



**DOTT. PASQUALINO PANNISCO**  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

**AVV. MELANIA LAZZARIN**  
*Avvocato*

**DOTT. ANGELO PANNISCO**  
*Consulente del lavoro*

**Treviso, 23 marzo 2020**

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Circolare n. 16-2020**

**Oggetto: DECRETO CURA ITALIA – SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato "Cura Italia", le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 19	<p><b>Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS</b></p> <p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, <b>per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio</b>, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS con la <b>causale "emergenza COVID-19"</b>, <b>dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</b></p> <p>Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie e i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), salvo quanto più oltre indicato;</li><li>- dei termini per l'invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015.</li></ul> <p>La domanda, inoltre, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali).</p> <p>I periodi concessi per l'emergenza COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata</li></ul>



massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (FIS), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015;

- sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2.

L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è **prevista la possibilità di richiederne, a mezzo istanza, il pagamento diretto da parte dell'Inps.**

**Sono previste le procedure con le OO.SS.: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**

**La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.**

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui all'articolo 19.

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi di solidarietà esclusi) e di cui all'articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l'esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

Articolo 20

#### **Dalla Cigs alla Cigo**

Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015.



	<p><b>Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale).</b></p> <p>In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedurali.</p> <p>Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, monitorato dall'Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.</p> <p>All'articolo 14, comma 1, D.L. 9/2020, le parole "<i>all'interruzione</i>" sono sostituite dalle seguenti: "<i>alla sospensione</i>". Tale articolo disciplina il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende dell'ex zona rossa che si trovavano già in Cigs. La concessione del trattamento è, quindi, subordinata alla sospensione e non all'interruzione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.</p>
Articolo 21	<p><b>Dall'assegno di solidarietà a quello ordinario</b></p> <p>I datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concessi ai sensi dell'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS), D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione, non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all'articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, limite che sarà monitorato dall'Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.</p>
Articolo 22	<p><b>Cassa in deroga</b></p> <p>Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la cassa integrazione salariale in deroga, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.</p> <p>Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.</p> <p>L'accordo preventivo può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo</p>



	<p>non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.</p> <p>Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps e si applica la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all'Inps).</p> <p>Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.</p> <p>Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.</p> <p>Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, 1° periodo, del Decreto, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</p> <p>Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M.. Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno, in ogni caso, emettere altri provvedimenti concessori.</p> <p>I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.</p> <p>Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p> <p>Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 (Cigd ex zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), D.L. 9/2020.</p>
Articolo 23	<p><b>Congedo genitori lavoratori</b></p> <p>In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 05 marzo 2020 viene</p>



concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con *handicap* in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;

ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;

ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;

il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;

il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

#### **Bonus baby-sitter**

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare



	<p>per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto <i>bonus</i> viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, L. 50/2017.</p> <p>Il <i>bonus</i> è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p> <p>Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.</p>
Articolo 24	<p><b>Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili</b></p> <p>Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti <i>ex lege</i> per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>
Articolo 25	<p><b>Congedo e bonus <i>baby-sitter</i> per genitori lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato</b></p> <p>Anche per queste categorie di lavoratori, ma con specifiche indicazioni, sono previsti i congedi e l'erogazione del <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i>.</p> <p>Per i dipendenti pubblici viene previsto un congedo, così come regolato ex articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, D.L. 18/2020, con organizzazione e modalità stabilite dall'Amministrazione di riferimento.</p> <p>Per i lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato è prevista l'erogazione di un <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i> pari a 1.000 euro. È prevista una specifica procedura per la domanda.</p>
Articolo 26	<p><b>Sorveglianza sanitaria attiva</b></p> <p>Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.</p> <p>Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020).</p> <p>Gli oneri che deriverebbero, a carico del datore di lavoro e degli enti previdenziali, connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
Articolo 27	<p><b>Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.</b></p> <p>Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme</p>



	<p>previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 28	<p><b>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago</b></p> <p>Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 29	<p><b>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b></p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro- Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 30	<p><b>Indennità lavoratori del settore agricolo</b></p> <p>Agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.</p>
Articolo 31	<p><b>Incumulabilità tra indennità</b></p> <p>Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p>
Articolo 33	<p><b>Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL</b></p> <p>Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni. Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.</p> <p>Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.</p>
Articolo 34	<p><b>Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</b></p> <p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei</p>



	<p>termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail.</p>
Articolo 37	<p><b>Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici</b></p> <p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020.</p> <p>I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.</p>
Articolo 39	<p><b>Disposizioni in materia di <i>smart working</i> e lavoratori disabili</b></p> <p>Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (<i>smart working</i>), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta.</p> <p>Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (<i>smart working</i>).</p>
Articolo 40	<p><b>Sospensione delle misure di condizionabilità</b></p> <p>Vengono sospesi per 2 mesi, a far data dal 17 marzo 2020:</p> <p>gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini;</p> <p>le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpl e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015);</p> <p>gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999);</p> <p>le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).</p>
Articolo 42	<p><b>Disposizioni Inail</b></p> <p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail. Vengono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail.</p> <p>Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio, inviandolo telematicamente all'Inail; l'Istituto assicura, di conseguenza, la relativa tutela dell'infortunato. Tali prestazioni Inail sono erogate anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.</p> <p>Questi eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non verranno, quindi, computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio. La presente</p>





	disposizione si applica ai datori di lavoro sia privati sia pubblici.
Articolo 46	<p><b>Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali gmo)</b></p> <p>A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).</p>
Articolo 47	<p><b>Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare</b></p> <p>Nei centri semiresidenziali, comunque denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività viene sospesa fino al 3 aprile 2020.</p> <p>Fermo quanto previsto in tema di congedo (articolo 23), aumento permessi di cui alla L. 104/1992 (articolo 24) o per lavoro agile (articolo 39), fino alla data del 30 aprile 2020 l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (ex articolo 2119, cod. civ.), sempre che l'assenza sia preventivamente comunicata e venga motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità.</p>
Articolo 48	<p><b>Prestazioni individuali domiciliari</b></p> <p>Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le P.A. forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. Le P.A. sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione; le prestazioni effettuate saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà, inoltre, corrisposta un'ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, a una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.</p> <p>Tali pagamenti comporteranno la cessazione dei trattamenti FIS o Cig in deroga, laddove riconosciuti, per la sospensione dei servizi educativi o dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.</p>
Articolo 49	<p><b>Fondo centrale di garanzia PMI</b></p> <p>A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI.</p> <p>La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro.</p> <p>Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo</p>



	<p>garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.</p> <p>Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.</p> <p>A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro.</p> <p>Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.</p>
Articolo 54	<p><b>Estensione c.d. Fondo Gasparrini</b></p> <p>A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l'altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale.</p> <p>A tal fine, è necessaria un'autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità competente per l'emergenza coronavirus.</p> <p>Ai fini dell'accesso non è richiesta la presentazione dell'Isee.</p>
Articolo 56	<p><b>Sostegno finanziario alle PMI</b></p> <p>Vengono previste, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall'epidemia di COVID-19, e comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell'attività, le seguenti misure di sostegno:</p> <p>a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p> <p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p> <p>Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile</p>



	<p>agli intermediari creditori.</p> <p>L'ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell'importo massimo garantito, l'ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione.</p> <p>A tal fine, la Sezione speciale è dotata di 1.730 milioni di euro e garantisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per il 33% i maggiori utilizzi, al 30 settembre 2020, rispetto all'importo fruito al 17 marzo 2020, dei prestiti di cui alla lettera a);</li> <li>2. per il 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza viene prorogata al 30 settembre 2020; e</li> <li>3. per il 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di <i>leasing</i> in scadenza entro il 30 settembre 2020.</li> </ol> <p>L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno in relazione a:</p> <p>inadempimento totale o parziale delle esposizioni;</p> <p>mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati;</p> <p>inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di <i>leasing</i>.</p>
Articolo 57	<p><b>Supporto alla liquidità delle PMI</b></p> <p>Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.</p>
Articolo 58	<p><b>Sospensione rimborso finanziamenti Fondo L. 394/1981</b></p> <p>Viene prevista la possibilità di prevedere, in riferimento ai finanziamenti erogati, ai sensi dell'articolo 2, L. 394/1981, alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE e di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, la sospensione, per un massimo di 12 mesi, della quota capitale degli interessi relativi alle rate scadenti nel 2020.</p>
Articolo 60	<p><b>Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo</b></p> <p>Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.</p>
Articolo 61	<p><b>Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato</b></p> <p>Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori.</p> <p>Il comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.</p> <p>I soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si</p>



	<p>ricordano i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e <i>pub</i>, etc.).</p> <p>Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).</p> <p>La norma, richiamando l'articolo 8, D.L. 9/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era già stato previsto per ritenute e contributi.</p> <p>Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili)</p>
<p>Articolo 62</p>	<p><b>Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi</b></p> <p>Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata).</p> <p>Il comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p> <p>Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d'imposta 2019).</p> <p>Il comma 4 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.</p> <p>La sospensione dei tributi e contributi di cui al comma 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi.</p> <p>Il comma 7 prevede un "aiuto" finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l'importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d'imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).</p> <p>Restano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.</p>
<p>Articolo 63</p>	<p><b>Premio ai lavoratori dipendenti</b></p> <p>Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un</p>



	<p>premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.</p> <p>L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p>
Articolo 64	<p><b>Credito d'imposta sanificazione</b></p> <p>Viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
Articolo 65	<p><b>Credito d'imposta per botteghe e negozi</b></p> <p>Viene riconosciuto per l'anno 2020, agli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>L'agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020.</p>
Articolo 66	<p><b>Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura</b></p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:</p> <p>alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;</p> <p>ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni.</p> <p>Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.</p>
Articolo 67	<p><b>Sospensione attività accertative e di riscossione</b></p> <p>Viene prevista la sospensione, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;</li><li>2.termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs.</li></ol>



	<p>128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015; 3.termini di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-<i>bis</i>, D.L. 50/2017, articoli 31-<i>ter</i> e 31-<i>quater</i>, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014. I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo Pec. I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono inviare l'interpello all'indirizzo mail <a href="mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it">div.contr.interpello@agenziaentrate.it</a>. Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-<i>bis</i>, c.p.c, 155-<i>quater</i>, 155-<i>quinquies</i> e 155-<i>sexies</i>, disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria. Infine, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l'anno 2015 vengono prorogati di 2 anni.</p>
Articolo 68	<p><b>Sospensione riscossione</b> Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010. Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020. Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati. Parimenti, sospesi sono i versamenti relativi: agli atti di cui all'articolo 9, commi 3-<i>bis</i> - 3-<i>sexies</i>, D.L. 16/2012; alle ingiunzioni ex R.D.L. 639/1910, emesse dagli enti territoriali; agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019. I versamenti previsti al 28 febbraio 2020 relativi a: articolo 3, commi 2, lettera b), D.L. 119/2018; articolo 23, D.L. 119/2018; articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera b), n. 2, D.L. 34/2019; e quello del 31 marzo di cui all'articolo 1, comma 190, L. 145/2018, slittano al 31 maggio 2020. Ai fini di coordinamento viene, infine, previsto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.</p>
Articolo 83	<p><b>Sospensione procedimenti civili, penali e tributari</b> Viene prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Vengono, per lo stesso periodo, sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. In particolare, sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso</p>



	<p>in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Sono, nello specifico, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all'articolo 17-<i>bis</i>, comma 2, D.Lgs. 546/1992.</p> <p>Il comma 3 prevede delle specifiche deroghe a tale sospensione delle udienze e dei termini.</p>
Articolo 113	<p><b>Rinvio scadenze adempimenti rifiuti</b></p> <p>Vengono prorogati al 30 giugno 2002 i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);</li><li>presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008;</li><li>presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; e</li></ul> <p>versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco